



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 11 del 08/05/2019

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del D.Lgs.vo n. 267/2000 - Tutela dei cittadini affetti da favismo. Divieto di coltivazione e stoccaggio di fave in località "Li Pidriazzi" (agro) nelle aree contigue al fabbricato sito in S.S. 131 Strada 1 Traversa D civico 24.**

### IL SINDACO

**Premesso che** il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima G6PDH e che i cittadini affetti dal predetto deficit possono sviluppare una crisi emolitica nella quale, nei diversi casi e secondo la gravità, è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità;

**Considerato che** alcuni soggetti predisposti possono manifestare quadri clinici gravi anche con la semplice esposizione o inalazione del polline delle piantine della fava;

**Considerato che** nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di coltivazione e stoccaggio di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, sport, cura o partecipazione al culto nonché la percezione che può avvenire anche presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali coperti e scoperti e sulla pubblica via, costituisce occasione di nocimento per la salute degli stessi;

**Ritenuto che** la libera iniziativa dei privati, economica e non, possa e debba essere limitata o interrotta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce in ogni caso interesse generale da soddisfare;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 10 del 23/04/2019 avente per oggetto: "Tutela dei cittadini affetti da favismo. Disposizioni per la coltivazione e la vendita della fave nei centri abitati e nell'agro" la

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

quale al punto 2 testualmente recita:” *per le zone non urbane (agro), il divieto di coltivazione e stoccaggio sarà imposto, con appositi provvedimenti, per un raggio di almeno 100 metri dall’immobile di abitazione usuale e/o luogo di lavoro o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione da parte degli interessati di istanza specifica, corredata da specifica certificazione medica*”;

**Vista** l’istanza presentata dalla sig.ra Depontis Gavina, residente a Porto Torres, acquisita agli atti con prot. n. 16094 del 29/04/2019 e corredata da specifica certificazione medica, in cui viene richiesta l’applicazione del divieto di cui sopra;

**Ritenuto** pertanto di dover adottare il presente provvedimento al fine di tutelare la salute e la sicurezza della sig.ra Depontis Gavina;

**Visto** l'articolo 50, comma 5°, in combinato disposto dell'art. 54, comma 2°, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che regola i poteri del Sindaco per l’emanazione di Ordinanze contingibili ed urgenti, mirate ad ovviare a gravi stati in ordine all’igiene ed alla salute pubblica;

**Visto** l'articolo 7 e 7-bis del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

**Visto** l'articolo 650 del Codice Penale;

## **ORDINA**

il divieto di coltivazione e stoccaggio di fave per un raggio di almeno 100 metri dal fabbricato e relativa area di pertinenza sito in località “Li Pidriazzi” nella S.S. 131, strada 1 traversa D civico 24.

## **AVVERTE**

- che in caso di inottemperanza della presente è prevista una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

## **DISPONE**

- che copia del presente provvedimento sia notificato alla sig.ra Depontis Gavina, residente a Porto Torres, in Località “Li Pidriazzi” S.S. 131, Strada 1 traversa D civico 24.

## **DISPONE INFINE**

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Prefettura di Sassari (pec: protocollo.prefss@pec.interno.it);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- ASSL Sassari - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (pec: serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it);
- ASSL Sassari - Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (pec: serv.ian@pec.aslsassari.it);
- Compagnia Carabinieri di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);

La presente Ordinanza entra in vigore il medesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **I N F O R M A**

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Lia Maria Rita Dettori, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica e Sanità Animale, del Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);

- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata - via Ponte Romano n. 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**